



# Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti degli ISSM

## REGOLAMENTO

La Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali

- vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di Riforma dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- visto il Regolamento di cui al D. P. R. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
- visto il Decreto Ministeriale n. 261 del 3 aprile 2013, che costituisce la Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali e che prevede l'adozione di un regolamento di funzionamento da parte della Conferenza medesima,

adotta nella seduta del 15/05/2018 presso il MIUR, il presente Regolamento.

### **Art. 1** **Definizioni**

1. Per «MIUR» si intende il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca.
2. Per «CNAM» si intende il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale istituito ai sensi della Legge 508/99.
3. Per «CONFERENZA» si intende la Conferenza dei Presidenti degli Studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali.
4. Per Istituzioni si intendono gli Istituti Superiori di Studi Musicali (d'ora in poi ISSM) ai sensi della Legge 508/99.
5. Per «Consulte» si intendono le Consulte degli Studenti delle Istituzioni di cui al comma precedente, istituite ai sensi del D.P.R. 132/2003.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. La Conferenza nel pieno rispetto delle competenze ministeriali, dell'autonomia delle singole Istituzioni e fatte salve le prerogative del CNAM, ha come obiettivi:
  - a) favorire il coordinamento e il raccordo fra le Consulte degli ISSM, affinché le istanze degli studenti possano essere raccolte, elaborate in linee comuni di indirizzo e rappresentate unitariamente nel confronto con soggetti istituzionali;
  - b) promuovere il dialogo con la Conferenza dei Direttori e la Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Musica;
  - c) sensibilizzare il corpo studentesco degli ISSM verso le tematiche e le iniziative di interesse comune;
  - d) promuovere relazioni con le istituzioni nazionali e internazionali;
  - e) Sostenere l'effettiva applicazione dei diritti degli studenti.

## **Art. 3**

### **Composizione**

1. Compongono la Conferenza i Presidenti delle consulte degli ISSM.
2. È ammessa la partecipazione per delega, fermo restando che il delegato deve essere un componente della Consulta degli Studenti. Il Presidente delegante deve presentare apposito modulo di delega.
3. E' ammessa la partecipazione di altri studenti degli ISSM in qualità di uditori secondo le modalità previste nel successivo art.5 comma 4, qualora i rispettivi Presidenti ne facciano richiesta.

## **Art. 4**

### **Organi**

1. All'interno della CNSI sono individuati i seguenti organi:
  - l'Assemblea
  - il Presidente
  - il Consiglio Direttivo

## **Art. 5**

### **Assemblea**

1. L'Assemblea è formata dai componenti della Conferenza ai sensi del precedente art.3 comma 1. Essa si riunisce, su convocazione del Presidente, non meno di una volta l'anno. L'Assemblea deve altresì essere riunita quando lo richiedano almeno tre membri del Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.
2. Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno e la documentazione istruttoria, vengono inviate per via telematica almeno venti giorni prima della data dell'incontro; è ammessa in via straordinaria la convocazione d'urgenza non oltre sette giorni antecedenti la data della riunione.
3. La sede delle riunioni è individuata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, in base alle disponibilità e alle necessità che si manifestano.

4. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Ciascun componente o suo delegato ha diritto ad un voto, espresso palesemente, fatta eccezione per i voti su persone che sono espressi segretamente. L'uditore non ha diritto di voto.
5. Il verbale di ciascuna seduta è redatto in forma sintetica dal Segretario eletto ai sensi del successivo art. 7 comma 6 e, ove possibile, approvato al termine di ogni assemblea. In caso di indisponibilità del Segretario ne viene individuato uno tra i componenti dell'Assemblea all'inizio dei lavori.
6. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta, la quale deve essere consegnata al segretario verbalizzante per iscritto entro la fine della stessa.
7. I verbali sono inviati per via telematica ai componenti dell'assemblea e pubblicati on-line sul sito web di cui al successivo art. 10 entro quindici giorni dall'approvazione.

### **Art. 6** **Presidente e Vicepresidente**

1. Al Presidente spetta il compito di convocare le sedute dell'Assemblea, di stabilirne l'Ordine del Giorno concordato con il Consiglio Direttivo, di coordinare i lavori dell'Assemblea.
2. Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Direttivo un Vicepresidente che ne svolge le funzioni in caso di assenza.
3. L'incarico di Presidente ha durata biennale ed è mantenuto fintanto che perdura lo status di studente, anche in caso di sopraggiunto decadimento da componente di Consulta degli Studenti.
4. Si verifica cessazione anticipata della carica nel caso in cui venga meno il possesso dei requisiti previsti, ovvero presenti dimissioni volontarie all'assemblea o venga sfiduciato da mozione sottoscritta da almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea e successivamente votata da almeno quattro quinti dei presenti. Nel verificarsi di tali condizioni verranno indette elezioni suppletive.
5. In caso di decadenza il nuovo Presidente è eletto con le modalità di cui all'art.8.
6. Al termine del mandato, su proposta del Direttivo e con l'approvazione della maggioranza dei membri dell'assemblea, può essere conferito al Presidente uscente il titolo di Presidente onorario. Il Presidente onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e può essere invitato come esperto dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 7** **Consiglio Direttivo**

1. Per le funzioni di coordinamento, di informazione, di raccordo tra l'Assemblea e gli interlocutori istituzionali è costituito in seno alla Conferenza il Consiglio Direttivo (d'ora in poi denominato «Consiglio»). Esso inoltre, nella sua collegialità, svolge funzioni di rappresentanza della Conferenza.
2. Il Consiglio è composto da 4 componenti elettivi e dal Presidente, che ne fa parte e lo presiede di diritto.
3. L'incarico di componente del Consiglio ha durata biennale ed è mantenuto fintanto che perdura lo status di studente, anche in caso di sopraggiunto decadimento da componente di Consulta degli Studenti. Il componente che sia assente ingiustificatamente per più di tre volte consecutive decade.

4. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente od ogni volta che ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti. La sede delle riunioni è individuata in base alle disponibilità. Là dove se ne ravvisi la necessità è ammessa la riunione per via telematica.
5. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Presidente. Il Presidente è tenuto ad inserire all'ordine del giorno le proposte dei componenti, qualora questi ne facciano richiesta.
6. Il Consiglio individua nel suo seno un Segretario incaricato di tenere una nota semplificata di verbalizzazione contenente le principali questioni dibattute e le deliberazioni adottate e di inviarla volta per volta ai componenti dell'Assemblea. La raccolta ordinata di tali note sarà disponibile sul sito web.
7. In caso di anticipata cessazione della carica il componente del Consiglio Direttivo viene sostituito secondo l'ordine della graduatoria dei non eletti. In caso di esaurimento di detta graduatoria si procede con elezioni suppletive secondo modalità analoghe nel successivo art. 8.
8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a chi si sia distinto in attività benemerite di supporto alla Conferenza il titolo di componente onorario. Il titolo viene conferito a maggioranza qualificata. Il componente onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di assemblea.

## **Art. 8**

### **Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo**

1. Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.
2. L'elettorato attivo è formato dai componenti della Conferenza ai sensi del precedente Art.3 ivi compresi i delegati. L'elettorato passivo è formato dai componenti della Conferenza esclusi i delegati.
3. Alla scadenza del mandato sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi del Presidente e del Consiglio Direttivo. La convocazione riporta il giorno, il luogo e le modalità della procedura elettorale.
4. Le candidature nominative sono presentate utilizzando il modulo appositamente predisposto e la documentazione prevista all'indirizzo e-mail almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni.
5. Al fine delle elezioni degli organi del Presidente e del Direttivo è necessaria la presenza di almeno 1/3 dell'elettorato attivo. In caso di mancato raggiungimento il corpo elettorale si riunisce in seconda convocazione non prima di 20 giorni e non oltre 60 giorni dalla seduta in questione.
6. Sovrintende le operazioni di voto il Consiglio Direttivo, che si occupa di preparare e vidimare le schede elettorali, di esporre l'elenco dei candidati, di allestire la postazione elettorale, di redigere verbale delle operazioni di voto. Il componente o i componenti del Consiglio Direttivo che si trovassero nella posizione di candidati, saranno sostituiti da altrettanti componenti individuati tra i non candidati in seno all'assemblea all'inizio dei lavori.
7. Nella votazione, segreta, per il Presidente è permesso esprimere una sola preferenza. Qualora nessun candidato raggiungesse dopo la prima votazione il cinquanta per cento più uno delle preferenze, si procederà al ballottaggio tra i due candidati con più voti. In caso di parità prevale il candidato con maggior numero di anni d'iscrizione. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano anagraficamente. Sono dichiarate nulle le schede che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore.
8. I quattro componenti del Direttivo sono eletti a maggioranza in seno all'Assemblea. Ogni componente dell'assemblea esprime con voto segreto fino a 3 preferenze. Risultano eletti i

candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano in termini di anni di iscrizione. In caso di ulteriore parità, il più anziano anagraficamente.

#### **Art. 9**

##### **Gruppi di lavoro**

1. Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, possono essere costituiti in seno alla Conferenza gruppi di lavoro in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere.
2. Ogni gruppo di lavoro nomina nel proprio seno un coordinatore il quale stabilisce l'organizzazione e le procedure dei lavori.
3. Le sedute fisiche del gruppo di lavoro sono convocate dal Presidente, su proposta del coordinatore. Al gruppo possono essere invitati a partecipare, qualora se ne ravvisi la necessità, esperti qualificati nel tema in discussione.
4. Al termine del lavoro il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato al Consiglio Direttivo.
5. Il gruppo di lavoro si intende sciolto dopo la presentazione della relazione finale, ovvero con l'esaurirsi della funzione a cui è preposto.

#### **Art. 10**

##### **Sito web e logo**

1. Il Consiglio Direttivo predispone un sito web ove pubblicare la composizione della Conferenza, gli estratti dei verbali delle assemblee, nonché ogni notizia ritenuta di interesse della Conferenza.
2. La gestione e la manutenzione del sito è di competenza del Consiglio Direttivo.
3. Ogni Consulta degli Studenti è tenuta a indicare un indirizzo e-mail istituzionale al quale saranno inviate tutte le comunicazioni. L'indirizzo potrà essere inserito in una mailing list nazionale.
4. L'utilizzo del logo ufficiale della Conferenza è autorizzato dal Presidente.
5. Il costo di mantenimento del sito web è di norma a carico del Conservatorio di provenienza del Presidente della Conferenza, previa delibera degli organi competenti.

#### **Art. 11**

##### **Copertura finanziaria**

1. Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e dei gruppi di lavoro, sono di norma coperte dalle Istituzioni di provenienza, previa delibera degli organi competenti adottata su richiesta delle rispettive Consulte degli Studenti completa di copia della convocazione.

#### **Art. 12**

##### **Modifiche al Regolamento**

1. Le proposte di modifica al Regolamento, avanzate da almeno un terzo dei componenti dell'assemblea o votate a maggioranza dal Consiglio Direttivo, sono adottate in sede di assemblea.

2. Il Regolamento è pubblicato sul sito web della Conferenza.

**Art. 13**  
**Norme transitorie**

1. Al fine di allineare i mandati delle cariche del Consiglio Direttivo e del Presidente, in sede di prima applicazione del presente regolamento il Consiglio Direttivo in carica prolunga il suo mandato fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente in carica.

Roma 15/05/2018